

86.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Annunzio) .....	1626	<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documento) .....	1626
<b>Disegno di legge n. 1589</b> (Articoli, emendamenti e ordini del giorno) .....	1597	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</b> (Modifica nella costituzione) .....	1626	(Adesione di deputati) .....	1625
<b>Interrogazione urgente sulla manifestazione avvenuta in occasione dell'incontro di Firenze Amato-Kohl</b> .....	1619	(Annunzio) .....	1625
<b>Ministro della difesa</b> (Trasmissione di documenti) .....	1626	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	1626
<b>Missioni vaevoli nella seduta del 5 novembre 1992</b> .....	1625	<b>Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1626
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1626

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 575. — MISURE URGENTI  
NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DALLA  
IX COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (1589)*

---



**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge.

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 1**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono emanare norme integrative della presente legge.

1. 1.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrini.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'A-

zienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

7. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi delle precedenti disposizioni, l'AIMA adotta le misure necessarie a realizzare, nell'arco di un triennio secondo le disposizioni comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia.

8. In particolare l'AIMA è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, e li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia, presso gli uffici dei servizi decentrati per l'agricoltura (SDA).

2. 1.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai produttori di latte bovino, singoli o associati, è attribuita una quota individuale, per le consegne e per le vendite dirette, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992 e risultante dalle fatture di vendita dello stesso periodo. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1991-1992, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni,

è considerata la maggiore quantità annua di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1991-1992.

2. 2.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sopprimere il comma 3.*

2. 3.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2. 20.

Torchio.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* a meno che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991, senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

2. 21.

Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* esclusi i produttori delle aree collinari e montane.

2. 11.

Goracci, Barzanti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 12 mesi, elevabili a 24 mesi *con le seguenti:* 24 mesi, elevabili a 36 mesi.

2. 12.

Goracci, Barzanti.

*Al comma 4 sostituire le parole:* commi 2 e 3 *con le seguenti:* comma 2.

2. 4.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 4 sostituire la parola:* nazionale *con la seguente:* regionale.

2. 5.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Sono esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

2. 6.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* non spetta alcuna attribuzione *fino alla fine, con le seguenti:* ma operanti nelle zone interne collinari e montane rientrano nel criterio di attribuzione delle quote come previsto dal comma 2, lettere a) e b). I produttori associati e non associati che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali e che operano in zone interne collinari e montane, qualora intendano riprendere l'attività possono rientrare nel criterio generale dell'assegnazione delle quote.

2. 13.

Goracci, Barzanti.

*Sopprimere il comma 6.*

2. 7.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori sulla base della produzione rilevata nel periodo 1990-1991 calcolabile in 11,5 milioni di tonnellate, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia

per il periodo 1993-1994 a seguito di una rinegoziazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE 804/68, che comunque dovrà risultare non inferiore all'entità complessiva del fabbisogno interno.

2. 14.

Barzanti, Goracci.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le quote di cui al comma 2 sono assegnate ai produttori in via definitiva e costituiscono, nell'insieme, la quota nazionale spettante all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento 804/68/CEE del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. 8.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verificano che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4, comma 2.

2. 16.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 7.*

2. 9.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Poiché la quota nazionale non potrà risultare inferiore all'accertata produzione

di 11,5 milioni di tonnellate annue l'AIMA adotta le misure necessarie a realizzare nell'arco di un triennio l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con la quota nazionale spettante all'Italia.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8.*

2. 15.

Barzanti, Goracci.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma della quantità attribuita ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree montane e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera.

*Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: In particolare l'AIMA aggiungere le seguenti: , sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 7.*

2. 17.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 8.*

2. 10.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Nelle aree montane e svantaggiate le quote B non sono soggette a riduzione obbligatoria.

2. 18.

Aloise, Manti, Oliverio, Abaterusso, Diglio, Nardone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. La riserva di cui al comma 4 è costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'attribuzione di tali quantitativi ai produttori ricadenti nelle aree montane e/o svantaggiate, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. 19.

Aloise, Manti, Oliverio, Abaterusso, Diglio, Nardone.

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano

assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote. La quota del produttore receduto è ridotta del 15 per cento nel caso in cui l'associazione dei produttori di appartenenza eserciti la gestione unitaria delle quote; il quantitativo resosi disponibile è attribuito a produttori associati secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 5.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione delle quote spettanti ai produttori loro associati durante il periodo 1993-94.

3. 1.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 4 sopprimere la parola: unitaria.*

3. 2.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 5 sopprimere la parola: unitaria.*

3. 3.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 6 sostituire le parole: all'AIMA con le seguenti: alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.*

3. 4.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 3. 8.

La Commissione.

*Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 3. 7.

Agostinacchio, Patarino.

*Al comma 6 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

3. 5.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 6 sopprimere la parola: unitaria.*

3. 6.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori presso ciascun capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La normativa comunitaria sulle quote si applica in Italia sulla base della quota minima nazionale pari a 11,5 milioni di tonnellate e in rapporto alla mo-

difica dell'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 come risulterà dalla necessaria rinegoziazione.

4. 4.

Goracci, Barzanti.

*Al comma 2 sostituire le parole: l'AIMA con le seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

4. 1.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sopprimere il comma 3.*

4. 2.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun Servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

4. 3.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano

ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista in via preliminare una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. L'AIMA stipula apposita convenzione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con l'UNALAT, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionali re-

lativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare e di collegare i sistemi medesimi con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia realizzata dall'AIMA e gestita dall'UNALAT, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

14. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 13 può essere istituita una commissione composta da un dirigente dell'AIMA, un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante dell'UNALAT e due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di verificare la corretta attuazione della convenzione medesima, riferendo in merito al Consiglio di amministrazione dell'AIMA. Ai membri della commissione spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, il cui ammontare è determinato con la sopraindicata convenzione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

*Al comma 1, sopprimere le parole: non associati.*

5. 1.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nonché all'AIMA.*

5. 2.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sopprimere il comma 2.*

5. 3.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Gli acquirenti non possono accettare consegne effettuate da produttori privi di quota.

5. 4.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Sopprimere il comma 4.*

5. 5.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 5 sostituire le parole: ai produttori che con le seguenti: dai produttori che.*

5. 6.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 7 sopprimere le parole: nonché all'AIMA.*

5. 7.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione deve essere prevista in via preliminare una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna. Le somme og-

getto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

5. 8.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 12 sostituire la parola: AIMA con le seguenti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

5. 9.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 12, sostituire le parole da: Nell'ambito della predetta procedura, fino alla fine, con le seguenti: I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.*

5. 13.

La Commissione.

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e forniture, può essere stipulata dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) apposita convenzione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nonché con l'UNALAT, per definire gli opportuni aspetti finanziari ed al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionali relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare e di collegare i sistemi con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia realizzata dall'AIMA e gestita dall'UNALAT, in applicazione dell'articolo

6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

5. 12.

Ebner, Caveri.

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare attua l'anagrafe nazionale della produzione lattiero-casearia.

5. 10.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

*Sopprimere il comma 14.*

5. 11.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AL QUALE NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI**

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al trenta per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AL QUALE NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI**

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto.

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AL QUALE NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI**

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° aprile 1992.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.

**EMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 9**

*Al comma 1, sostituire le parole: nelle quote A e B con le seguenti: nella quota.*

9. 1.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1° aprile 1992, con le seguenti: 1° gennaio 1993.*

9. 2.

Governo.

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. La titolarità della quota latte spetta al conduttore dell'azienda agricola.

2. Il conduttore può cedere la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

4. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

5. In caso di applicazione del comma 4, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del dieci per cento.

6. La riserva di cui al comma 5 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 5 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

7. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità

degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

8. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore di produttori appartenenti alla medesima associazione.

9. Al termine del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10

*All'articolo 10, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore, in qualità di conduttore dell'azienda agricola, e si trasmette unitamente all'azienda a seguito di qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento dell'azienda medesima.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, il produttore può cedere, definitivamente o temporaneamente, *in toto* o parzialmente, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane,

zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

10. 11.

Agostinacchio, Patarino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore, sia esso persona fisica o giuridica, in quanto titolare dell'impresa agricola di produzione del latte, sia esso proprietario dell'azienda che gestore ad altro titolo. La quota si trasferisce unitamente all'azienda in caso di vendita, locazione o successione ereditaria.

10. 1.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 4, dopo le parole: e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni aggiungere le seguenti: una volta* *Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.*

10. 13.

La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il produttore può cedere od affittare, totalmente e/o parzialmente, anche per singole annate, la propria quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata all'interno della stessa area omogenea di produzione cui si riferisce la quota ceduta. Le aree omogenee possono comprendere province limitrofe;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio.

10. 2.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 2, dopo le parole: può cedere, aggiungere le seguenti: o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate.*

10. 14.

La Commissione.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio.*

10. 15.

Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Potranno acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA.

10. 16.

Commissione.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili, i produttori che abbiano adeguate condizioni dell'allevamento e, comunque, con il limite di 250 quintali di latte per ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, frutteti o comunque investita a colture arboree.

10. 3.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. In caso di applicazione del comma 3, la quota ceduta è ridotta del quindici per cento. L'ammontare della riduzione incrementa la riserva creata presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 6.

5. La riserva regionale di cui all'articolo 2, commi 2 e 6, e del comma 4 vengono ridistribuite dalle regioni e province autonome, a produttori di latte bovino censiti nel periodo 88-89, secondo i seguenti criteri:

a) sanatoria di situazioni aventi, nelle aree di competenza delle regioni e delle province autonome, particolare rilevanza economica e sociale;

b) giovani agricoltori;

c) conduttori di aziende che necessitano di realizzare una maggiore efficienza dei fattori produttivi presenti;

d) produttori operanti in zone svantaggiate o montane;

e) produttori storici di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

5-bis. La riattribuzione delle quote di cui al comma 3 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere richiesta agli assessorati competenti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

10. 12.

De Carolis, Orgiana.

*Al comma 4 sopprimere le parole: all'AIMA.*

10. 4.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le

quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 15. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

4-ter. Il diritto di prelazione di cui al comma 4-bis è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal comma 4-bis.

4-quater. Il produttore che cede a terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

10. 17.

Commissione.

*Al comma 5 sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 5 per cento.*

10. 5.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La riduzione di quota è limitata alla sola prima cessione.*

10. 6.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Al comma 6 sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello regionale.*

10. 7.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Al comma 6 sopprimere le parole:* tramite le loro organizzazioni regionali.

10. 8.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Al comma 7 sostituire la parola:* AIMA con le seguenti: regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 9.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrone.

*Sopprimere il comma 9.*

10. 10.

Goracci, Barzanti.

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 11**

*Al comma 4, dopo le parole:* e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni *aggiungere le seguenti:* una volta rinegoziato con le spettanti quote minime di 11,5 milioni di tonnellate.

11. 1.

Goracci, Barzanti.

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di

tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12

*Al comma 1, dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti: che dovrà garantire all'Italia in via transitoria una quota minima pari a 11,5 milioni di tonnellate e successivamente nel periodo massimo di tre anni una produzione pari al nostro fabbisogno interno.*

12. 1.

Goracci, Barzanti.

*Al comma 2, dopo le parole: titolari di quota aggiungere le seguenti: nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

12. 2.

Ebner, Caveri.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Al fine di disincentivare l'abbattimento di capi bovini, a seguito dell'adeguamento delle quote latte, il Ministero dell'agricoltura predispone entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge piani di ricollocazione all'estero di eventuali capi in esubero. Le condizioni di esportazione e trasporto e le aree di ricol-*

*locazione vengono definite con decreto del ministro dell'agricoltura. La ricollocazione deve favorire i paesi poveri che garantiscano la corretta stabulazione ed il mantenimento degli animali nonché il rispetto della loro destinazione produttiva.*

12. 3.

Apuzzo.

*(Nuova formulazione).*

#### ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1° gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 15 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote in Sicilia, in Sardegna e nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

**EMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 13**

*Al comma 4 sopprimere le parole:* in Sicilia, in Sardegna, nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

13. 1.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Al comma 4 sostituire le parole da:* in Sicilia fino alla fine del comma con le seguenti: relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione.

13. 2.

Commissione.

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative interprofessionali e di concretizzare tutte le potenzialità contenute nella legge 16 marzo 1988, n. 88, è istituito un Comitato interprofessionale permanente per il latte bovino.

2. Il Comitato è così costituito:

a) quattro rappresentanti della parte agricola, indicati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori maggiormente rappresentative;

b) due rappresentanti della cooperazione, indicati dalle organizzazioni cooperative di lavorazione e trasformazione maggiormente rappresentative;

c) sei rappresentanti della parte industriale, indicati dalle associazioni nazionali delle imprese di lavorazione e tra-

sformazione maggiormente rappresentative;

d) tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica dirigenziale;

e) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica dirigenziale.

3. Il Comitato può disporre in merito all'utilizzo dei fondi previsti dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 1988, n. 88.

4. Le spese di funzionamento del Comitato sono poste a carico dei predetti fondi. Ai membri del Comitato spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 5.

5. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme relative al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 14**

*Sopprimerlo.*

\* 14. 1.

Comino, Conca, Anghinoni, Magistrioni.

*Sopprimerlo.*

\* 14. 3.

La Commissione.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

e-bis) e da due rappresentanti di associazioni per i diritti degli animali legalmente riconosciute.

14. 2.

Apuzzo.

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 15**

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

**ART. 15.**

1. I consorzi volontari per la tutela dei formaggi a Denominazione di Origine Controllata sono trasformati in Consorzi obbligatori, allo scopo di realizzare condizioni di equilibrio tra l'offerta e la domanda, tenendo conto della situazione di mercato, nonché delle scorte di prodotto esistenti.

15. 1.

De Carolis, Orgiana.

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che il consumo di latte e di prodotti lattiero caseari nel nostro paese è in costante crescita, raggiungendo oggi una quantità di 17 milioni di tonnellate di latte;

verificato che il provvedimento: « misure urgenti nel settore lattiero caseario » risponde in parte alla necessità

di dotare il nostro paese di una disciplina delle quote di produzione consona agli impegni a suo tempo assunti in sede comunitaria;

constatato che la quota nazionale attualmente assegnata all'Italia è di 9 milioni di tonnellate, a fronte di una produzione nazionale che ha raggiunto 11,5 milioni di tonnellate e che l'approvazione del provvedimento in esame potrà fornire al ministro dell'agricoltura un valido strumento per ottenere un incremento di 1 milione di tonnellate della quota nazionale in fase di trattativa europea, peraltro avviata ormai da diversi mesi senza concreta risposta; che tale incremento, ove assegnato, sarà comunque notevolmente inferiore alle attuali produzioni nazionali;

impegna il Governo

a) a rinegoziare, in fase successiva, la quota nazionale fino a raggiungere il livello di 11,5 milioni di tonnellate, pari all'attuale produzione italiana;

b) ad impegnarsi perché la centralità dei problemi della nostra agricoltura diventi oggetto di iniziative concrete quali l'approvazione di una nuova legge sul credito agrario, il rifinanziamento ed il varo di una nuova legge pluriennale di spesa collegata alla riforma della politica agricola comunitaria, una politica in favore delle aree montane, la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il necessario decentramento alle regioni, ad una politica di autentica cooperazione allo sviluppo, che orienti le eccedenze produttive di derrate alimentari in direzione dei paesi in difficoltà alimentare attraverso un migliore coordinamento tra Ministero dell'agricoltura e Ministero degli esteri;

c) al varo di una politica agraria attenta al contenimento dei costi di produzione anche attraverso una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione e la moderazione nell'adozione di misure di prelievo fiscale;

d) ad attuare in tempi celeri la annunciata conferenza nazionale dell'agricoltura quale momento di coinvolgimento del mondo politico-produttivo e dell'opinione pubblica sui temi del settore agroalimentare del nostro paese.

9/1589/1 « Torchio, Felissari, Giuseppe Albertini, De Carolis, Caveri, Ebner, Pratesi, Conca ».

La Camera,

considerato che l'attuazione del regolamento comunitario, come proposto nel disegno di legge presentato dal Governo, comporta l'accettazione da parte dell'Italia di una quota produttiva di latte pari a 9 milioni di tonnellate;

considerato che attualmente l'Italia produce circa 11,5 milioni di tonnellate mentre il consumo interno del nostro paese supera i 18 milioni di tonnellate;

considerato che l'Olanda è autorizzata a produrre dalla CEE 108 milioni di quintali di latte a fronte di un consumo interno pari a 42 milioni di quintali, che la Germania è autorizzata a produrre 240 milioni di quintali di latte a fronte di un consumo interno di 211 milioni di quintali e che ha una assegnazione pari a 282 milioni di quintali, che la Francia dispone di una quota superiore al doppio di ciò che rende inaccettabile il regolamento comunitario per la discriminazione che produce nel nostro paese;

considerato che l'attuazione del regolamento comunitario, come proposto dal disegno di legge del Governo, renderà inevitabile l'abbattimento immediato di circa 500 mila capi di bestiame da latte e determinerà una ulteriore grave emarginazione dell'agricoltura italiana specie nelle aree collinari e montane oltre che a subordinare ancora di più l'Italia alle agricolture più forti dell'Europa, con ricadute pesanti sulla stessa bilancia dei pagamenti,

impegna il Governo

a riaprire immediatamente in sede comunitaria la trattativa sul problema delle quote - latte per garantire all'Italia una assegnazione almeno pari al proprio fabbisogno interno;

a rinegoziare la presenza italiana nel contesto della PAC allo scopo di assicurare piena tutela e valorizzazione delle produzioni mediterranee con il riconoscimento del valore della diversità produttiva e della qualità che l'agricoltura italiana è in grado di offrire al mercato interno e internazionale.

9/1589/2 « Barzanti, Goracci, Caprili ».

La Camera,

premessi che il settore ovi-caprino e le relative produzioni rappresentano l'unico elemento di lavoro e sopravvivenza in vaste zone del nostro paese;

considerato che il settore lattiero caseario ovi-caprino è l'unico non regolamentato in sede comunitaria;

ritenuto che il sistema delle quote rappresenta un meccanismo di garanzia di redditività per il settore anche a motivo della concorrenza internazionale che si sta sviluppando,

impegna il Governo

ad operare in sede comunitaria per la sollecita definizione delle quote di latte ovi-caprino per ciascun paese della Comunità tenendo conto delle tradizioni lavorative e della insostituibilità del settore nella valorizzazione delle relative aree produttive.

9/1589/3 « Piredda, Orgiana, Acciaro, Sanna ».

La Camera,

al fine di disincentivare l'abbattimento di capi bovini a seguito dell'adeguamento delle quote latte,

impegna il ministro dell'agricoltura a predisporre entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge piani di ricollocazione all'estero di eventuali capi in esubero. La ricollocazione deve favorire i paesi poveri o di programmato sviluppo

zootecnico in grado di garantire la corretta stabulazione ed il mantenimento degli animali, nonché il rispetto della loro destinazione produttiva.

9/1589/4 « Apuzzo, Pratesi, Giuliari, Boato, Lecce ».

*INTERROGAZIONE URGENTE SULLA MANIFESTAZIONE AVVENUTA  
IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI FIRENZE AMATO-KOHL*

---



CELLAI, TATARELLA e MATTEOLI.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dell'incontro italo-tedesco di Firenze un gruppo di militanti del MSI-DN e del Fronte della Gioventù ha inteso civilmente protestare contro la manovra economica del Governo ed il mancato referendum sull'adesione al Trattato di Maastricht;

in data 17 settembre tre giovani che distribuivano volantini sono stati incomprensibilmente fermati e successivamente tradotti in Questura per il solo fatto di distribuire volantini, peraltro recanti le indicazioni di legge;

il 18 mattina in piazza della Signoria, in prossimità dell'arrivo a Palazzo Vecchio dei due Capi di governo, un gruppo di militanti missini guidati dall'onorevole Cellai e dal senatore Sanesi ha innalzato due striscioni di protesta rispettivamente in ordine alla manovra economica del Governo ed al mancato referendum di indirizzo su Maastricht, veniva violentemente « contattato » da alcuni funzionari di polizia, tra i quali si distingueva in particolare un ultrazelante funzionario del Ministero dell'interno — che, nonostante specifica richiesta dell'onore-

vole Cellai di qualificarsi e mostrare la sua tessera di riconoscimento, si è rifiutato di farlo —, e, successivamente, veniva costretto con la forza, su specifica personale disposizione del questore di Firenze, a rilasciare detti striscioni che venivano sequestrati;

in tale fase, l'onorevole Cellai, che sorreggeva uno degli striscioni, riportava una frattura con prognosi di 30 giorni;

quanto sopra dimostra inequivocabilmente una grave perdita di equilibrio da parte dei responsabili dell'ordine pubblico —:

se sia in atto, a partire da Firenze, un vero e proprio disegno di repressione del dissenso politico a difesa del Governo e delle sue scelte;

come sia ammissibile il comportamento tenuto dal Questore di Firenze e da taluni funzionari del Ministero dell'interno nei confronti di cittadini che manifestavano civilmente il proprio dissenso e inoltre, nei confronti di un parlamentare riconosciuto come tale e pertanto nell'adempimento delle proprie funzioni;

quali iniziative o provvedimenti si intendano assumere di conseguenza.

(3-00330)



*COMUNICAZIONI*

—————



**Missioni vaevoli  
nella seduta del 5 novembre 1992.**

Abbate, Alessi, Artioli, Maurizio Balocchi, Gerardo Bianco, Biasci, Borra, Borsano, Buffoni, Buttitta, Cariglia, Ciliberti, Raffaele Costa, Crippa, Dalla Chiesa, de Luca, Fincato, Fiori, Fortunato, Fracanzani, Galante, Massari, Melillo, Pagano, Rognoni, Sacconi, Salvadori, Spini, Tassone, Varriale.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)*

Abbate, Alessi, Andò, Artioli, Maurizio Balocchi, Borra, Borsano, Buffoni, Buttitta, Cariglia, Ciliberti, Raffaele Costa, Crippa, Dalla Chiesa, de Luca, Farace, Fincato, Fiori, Fortunato, Fracanzani, Galante, Iossa, Massari, Matulli, Melillo, Pagano, Paissan, Rognoni, Rutelli, Sacconi, Salvadori, Spini, Susi, Tassone, Varriale.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 4 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIOLI ed altri: « Nuove norme a sostegno della riconversione industriale e dei livelli occupazionali nella regione Piemonte » (1831);

OCCHIPINTI ed altri: « Autorizzazione alla riapertura della casa da gioco di Taormina » (1832);

SBARBATI CARLETTI: « Norme sulla cessione per quote del patrimonio di edilizia residenziale pubblica » (1833);

GIUNTELLA e POLLICHINO: « Norme in materia di uso dei termini

“sordo” e “sordo preverbale” nell’ordinamento giuridico italiano » (1835);

CESETTI ed altri: « Modifica dell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario » (1836);

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » (1837);

GALLI ed altri: « Norme per la coltivazione delle sostanze minerali di cava » (1839);

GALLI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e norme per il controllo delle emissioni provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti » (1840);

PARLATO: « Norme per la diffusione dell’azionariato tra i dipendenti degli enti e delle società a partecipazione statale oggetto di provvedimenti di privatizzazione » (1841);

RATTO e RIZZI: « Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro » (1842);

SCAVONE: « Norme per limitare la pubblicità e la vendita delle bevande alcoliche » (1843).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge Cerutti ed altri: « Legge quadro per l’edilizia residenziale e per il riassetto degli Istituti autonomi case popolari » (1576) (*Annunziata nella seduta del 18 settembre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sorice.

La proposta di legge Bruni ed altri: « Norme in materia di farmaci veterinari » (1323) (Annunziata nella seduta del 17 luglio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Delfino.

La proposta di legge Sanese ed altri: « Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti e di indumenti, smacchiatura, stireria ed imprese affini » (937) (Annunziata nella seduta del 17 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Alterio.

#### **Annunzio di proposte di legge costituzionale.**

In data 4 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dal deputato:

Tassi: « Modifica all'articolo 138 della Costituzione » (1830);

Tassi: « Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione » (1838).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 4 novembre 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro della sanità:*

« Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto » (1834).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Modifica nella costituzione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.**

Nella seduta del 5 novembre 1992 la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ha eletto Vicepresidente il deputato Umberto Del Basso De Caro in sostitu-

zione del deputato Andrea Buffoni, in precedenza dimessosi dalla Giunta medesima.

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 16 ottobre 1992 dal ministro dei trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — corredata dal bilancio di previsione per il 1992, dalla pianta organica e dal conto consuntivo per il 1991 — sull'attività svolta nel 1991 dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato A a resoconti della seduta del 4 novembre 1992, seconda colonna, riga trentaquattresima, deve leggersi: « e della XII Commissione », anziché: « e della XIII Commissione », come stampato.